

Legge regionale 18 ottobre 1967 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

Art. 15

(ABROGATO)

(1)(2)(4)(5)(6)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 29/1969

2 Per l' efficacia delle disposizioni contenute nel secondo comma e per il particolare regime transitorio relativo ai due limiti d' importo indicati nel primo comma vedi articolo 22, primo e secondo comma, L.R. 29/69.

3 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 22, secondo comma, L. R. 29/1969

4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 22, primo comma, L. R. 48/1974

5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 51/1977, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, L. R. 42/1984

6 Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978